


Linee guida in materia di regole sull'origine non preferenziale

Dicembre 2018



Taxation and Customs Union

Clausola di esclusione della responsabilità

Occorre sottolineare che il presente documento non costituisce un atto legalmente vincolante. La sua natura è esplicativa. Le disposizioni giuridiche della normativa doganale prevalgono sui contenuti del presente documento e devono essere sempre consultate. I testi autentici degli strumenti giuridici dell'UE sono quelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Oltre al presente documento, possono esistere anche note esplicative o istruzioni nazionali.

Indice

1. I	ntroduzione alle linee guida sull'origine non preferenziale	5
1.1	Differenza tra posizione doganale e origine	5
1.2	Campo di applicazione delle regole sull'origine non preferenziale	6
2. I	nmissione in libera pratica delle merci	6
2.1. 3	Concetti di base per la determinazione dell'origine non preferenziale: articolo 60 CDU e artic	
2.1.	Un solo paese è coinvolto nella fabbricazione del prodotto	6
2.1.2	Due o più paesi sono coinvolti nella fabbricazione del prodotto	7
a)	"L'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale"	7
b)	La giustificazione economica	8
c)	L'impianto di produzione	8
d)	Il risultato della trasformazione	8
e)	Le operazioni minime	8
f)	Trattamento di accessori, pezzi di ricambio e utensili	9
g)	Elementi neutri e imballaggio	10
2.2.	La determinazione dell'origine quando due o più paesi sono coinvolti nella produzione	11
2.2.	Determinazione dell'origine per i prodotti compresi nell'allegato 22-01 CDU-RD	11
a)	Le regole primarie per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 CDU-RD	11
-	il cambiamento di voce, sottovoce o sottovoce frazionata tariffaria;	12
-	il criterio del trattamento specifico.	12
- il d	riterio relativo al valore aggiunto	13
b)	La giustificazione economica	14
d)	Le regole residuali per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 CDU-RD	14
2.2.2	Determinazione dell'origine per i prodotti non compresi nell'allegato 22-01 CDU-RD	15
2.3.	Controllo dell'origine dichiarata e prova dell'origine	16
2.3. ⁻ r	Controllo dell'origine non preferenziale per i prodotti non soggetti a regimi speciali di importa on preferenziale	
Cer	ficato di origine rilasciato in paesi terzi:	18
2.3.2	Controllo dell'origine non preferenziale per i prodotti soggetti a regimi speciali di importazione non prefere articolo 61, paragrafi 1 e 2 del CDU)	
2.3.3	Dichiarazione di origine non preferenziale errata nella dichiarazione di immissione in libera pratica	19
3. E	sportazione di merci	19
ΛΙ	EGATO	20

Legislazione attinente (e gli atti di modifica e rettifica che non sono elencati):

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L269 del 10.10.2013) – nel prosieguo: CDU. Articoli 59-63.

Regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L343 del 29.12.2015) – nel prosieguo: regolamento delegato – CDU-RD. Articoli 31-36, Allegato 22-01 Note introduttive e elenco delle operazioni sostanziali di trasformazione o lavorazione che conferiscono l'origine non preferenziale.

Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L343 del 29.12.2015) – nel prosieguo: regolamento di esecuzione – CDU-RE. Articoli 57-59.

Abbreviazione/Acronim	Definizione
0	
CDU	Codice doganale dell'Unione
CDU-RD	Regolamento delegato
CDU-RE	Regolamento di esecuzione
IVO	Decisione relativa all'informazione vincolante sull'origine
ITV	Decisione relativa all'informazione tariffaria vincolante
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
OMC – ARO	Organizzazione mondiale del commercio – Accordo sulle norme
	in materia d'origine
HS	Sistema armonizzato
CN	Nomenclatura combinata
EU	Unione europea
ECJ	Corte di giustizia europea
CC	passaggio al capitolo in questione a partire da qualunque altro capitolo
CTH	passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce
CTSH	passaggio alla sottovoce in questione da qualunque altra sottovoce o da qualunque altra voce
CTHS	passaggio alla voce separata in questione da qualunque altra separazione di detta voce o da qualunque altra voce
CTSHS	passaggio alla sottovoce separata in questione da qualunque altra separazione di detta sottovoce o da qualunque altra voce

1. Introduzione alle linee guida sull'origine non preferenziale

L'obiettivo delle linee guida non vincolanti è assistere operatori economici e autorità doganali nel comprendere e applicare le regole sulla determinazione dell'origine non preferenziale delle merci nell'UE.

L'origine è la nazionalità "economica" delle merci in commercio. Il trattamento doganale all'immissione in libera pratica delle merci è determinato da tre elementi: classificazione tariffaria, valore doganale e origine delle merci.

Ci sono due tipi di origine: origine preferenziale e origine non preferenziale.

L'origine preferenziale viene conferita alle merci provenienti da determinati paesi quando soddisfano le regole di origine di cui ai relativi accordi preferenziali. In questo caso, le merci possono beneficiare di un dazio doganale ridotto o dell'esenzione daziaria. Occorre notare che non tutti i prodotti hanno necessariamente un'origine preferenziale.

Le regole sull'**origine non preferenziale** sono utilizzate per l'applicazione di tutti i tipi di misure di politica commerciale non preferenziali, come, per esempio, dazi anti-dumping e dazi compensativi, embarghi commerciali, misure di salvaguardia, requisiti dei marchi d'origine¹, restrizioni quantitative o contingenti tariffari, appalti pubblici e statistiche commerciali.

L'origine non preferenziale viene conferita se le merci sono "interamente ottenute" in un paese o, se due o più paesi intervengono nella fabbricazione di un prodotto, l'origine viene ottenuta dove le merci hanno subito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, in un'azienda appositamente attrezzata per tale scopo, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione.

Ogni prodotto ha necessariamente un'origine non preferenziale, che potrebbe essere diversa dalla sua origine preferenziale.

Nella presente guida, il termine "origine" si riferisce all'origine non preferenziale.

1.1 Differenza tra posizione doganale e origine

"Posizione doganale delle merci" e "origine delle merci" sono due concetti diversi, con finalità diverse.

Per posizione doganale si intende la posizione delle merci come merci unionali o non unionali (art. 5, paragrafo 22, CDU), tale posizione è indipendente dall'origine delle merci. La posizione doganale delle merci non incide sull'origine delle merci.

Di conseguenza, per le merci originarie dell'UE che sono immesse in libera pratica nell'UE, i dazi applicabili dovranno essere pagati quando le merci hanno la posizione doganale di merci non unionali. La posizione doganale dell'Unione si ottiene dopo l'espletamento delle

¹ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori " INCO ".

procedure di immissione in libera pratica e il pagamento dei dazi applicabili.

1.2 Campo di applicazione delle regole sull'origine non preferenziale

Le regole sull'origine non preferenziale si applicano alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'UE ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, tranne quando si tratta di misure tariffarie preferenziali. Esse sono utilizzate anche per l'applicazione di altre misure stabilite dalle disposizioni dell'Unione che disciplinano settori specifici relativi agli scambi di merci, come le misure antidumping o i requisiti in materia di marchio di origine.

La definizione di regole sull'origine non preferenziale armonizzate tra i membri dell'OMC è l'obiettivo del Programma di lavoro per l'armonizzazione stabilito nell'Accordo sulle norme in materia di origine (con decisione 94/800/CE il Consiglio ha approvato l'Accordo sulle norme in materia di origine (OMC-GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994). In attesa della conclusione di questo programma di lavoro, ogni paese può applicare le proprie norme di origine non preferenziale al momento dell'immissione in libera pratica. Le norme applicate dai membri dell'OMC dovrebbero essere conformi ai principi stabiliti nell'Accordo sulle norme in materia di origine.

Dato che qualsiasi paese terzo può applicare le proprie regole in materia di origine non preferenziale, l'uso di regole sull'origine non preferenziale dell'UE non è obbligatorio per l'esportazione, l'unica eccezione è il caso in cui esistano misure dell'Unione relative all'origine delle merci, come ad esempio le restituzioni all'esportazione.

2. Immissione in libera pratica delle merci

2.1. Concetti di base per la determinazione dell'origine non preferenziale: articolo 60 CDU e articoli 31-36 CDU-RD

Per poter determinare l'origine di un prodotto è necessario conoscere la sua classificazione tariffaria. Infatti, la norma di origine da applicare dipende dalla linea tariffaria. In caso di dubbi sulla classificazione tariffaria, si raccomanda all'operatore economico (importatore) di richiedere una decisione ITV.

Nella determinazione dell'origine non preferenziale di un prodotto, possono verificarsi due situazioni. Queste due situazioni, che devono essere distinte, sono le seguenti:

- un solo paese è coinvolto nella fabbricazione del prodotto, compresi i materiali in entrata;
- due o più paesi sono coinvolti nella fabbricazione del prodotto.

2.1.1. Un solo paese è coinvolto nella fabbricazione del prodotto

Quando un solo paese è coinvolto nella fabbricazione di un prodotto, si applica l'articolo 60, paragrafo 1, CDU. Questo articolo stabilisce che "le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio".

L'articolo 31 CDU-RD specifica la nozione di "merci interamente ottenute". Questo articolo

elenca un elenco esaustivo di merci che devono essere considerate interamente ottenute in un unico paese o territorio:

- (a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- (c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- (d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- (e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- (g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- (h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- (i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- (j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Ad esempio, i pomodori raccolti in Marocco hanno origine non preferenziale Marocco al momento dell'immissione in libera pratica nell'UE.

2.1.2. Due o più paesi sono coinvolti nella fabbricazione del prodotto

Quando due o più paesi sono coinvolti nella fabbricazione del prodotto, si applica l'articolo 60, paragrafo 2, CDU. Tale articolo prevede che "le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".

a) "L'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale"

L'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale dovrebbe portare alla fabbricazione di un nuovo prodotto o rappresentare una fase importante della fabbricazione.

In pratica, è necessario disporre di informazioni su tutti i materiali utilizzati. In particolare, devono essere identificati i materiali non originari utilizzati nell'ultimo paese di produzione. In effetti, tali materiali non originari devono essere stati sostanzialmente trasformati o lavorati per conferire al prodotto finale l'origine non preferenziale dell'ultimo paese di produzione.

Questo criterio deve essere verificato in due modi diversi a seconda che il prodotto in esame sia incluso nell'allegato 22-01 CDU-RD (cfr. punto 2.2.1) o non incluso nell'allegato 22-01 CDU-RD (cfr. punto 2.2.2.).

b) La giustificazione economica

È necessario stabilire se la lavorazione o trasformazione effettuata sia economicamente giustificata.

Ai sensi dell'articolo 33 CDU-RD, il criterio della giustificazione economica non è rispettato "se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice".

L'applicazione di questo criterio può essere stabilita solo caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi delle ultime operazioni di trasformazione e della finalità di tali operazioni nell'ultimo paese di produzione. La questione del rispetto del criterio "economicamente giustificato" si pone soprattutto nei casi in cui sono in vigore misure antidumping.

c) L'impianto di produzione

La trasformazione o lavorazione delle merci deve essere stata effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo.

d) Il risultato della trasformazione

La lavorazione o trasformazione delle merci deve portare alla fabbricazione di un nuovo prodotto o rappresentare una fase importante della fabbricazione.

e) Le operazioni minime

Ai sensi dell'articolo 34 CDU-RD , alcune operazioni non devono mai essere considerate lavorazioni o trasformazioni sostanziali, economicamente giustificate, che conferiscono l'origine.

Tali operazioni sono:

- (a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- (b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- (c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- (d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
- (e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;

- (f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- (g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- (h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

Inoltre, alcune attività, come ad esempio la progettazione di piani, l'ispezione e il collaudo, il controllo di qualità delle merci non devono mai essere considerate come operazioni di lavorazione o trasformazione.

f) Trattamento di accessori, pezzi di ricambio e utensili

1- Accessori, pezzi di ricambio e utensili importati con il prodotto

Prodotti come macchinari, attrezzature, veicoli o altri prodotti sono spesso venduti con accessori, pezzi di ricambio, utensili o materiale illustrativo, ad es. manuali (i materiali illustrativi sono generalmente considerati "accessori") necessari per il loro funzionamento o manutenzione.

Ai fini dell'origine non preferenziale, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che fanno parte del normale equipaggiamento delle merci elencate nelle sezioni XVI (Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi), XVII (Veicoli, aeromobili, navi e mezzi di trasporto associati) e XVIII (Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi) della nomenclatura combinata, che sono inclusi nel prezzo delle merci e non sono fatturati separatamente, sono considerati parti di una merce.

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili destinati a macchine, apparecchi o veicoli dovrebbero essere considerati come aventi la stessa origine della macchina, apparecchio o veicolo, a condizione che siano importati insieme e venduti normalmente con essi e corrispondano, in natura e numero, alle normali dotazioni di questi ultimi.

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili non sono presi in considerazione per determinare l'origine della macchina, dell'apparecchio o del veicolo con cui sono venduti.

2- Pezzi di ricambio essenziali importati per essere destinati a un prodotto già immesso in libera pratica

I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

Per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e

- (b) sono caratteristici di queste merci e
- (c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

g) Elementi neutri e imballaggio

1- Elementi neutri:

Fattori come l'impianto industriale o i mezzi di produzione come l'energia, il combustibile, gli strumenti, i macchinari e le attrezzature utilizzati nel processo di fabbricazione di un prodotto, che non sono incorporati nel prodotto finale, sono chiamati elementi neutri.

Al fine di determinare l'origine delle merci, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:

- (a) energia e combustibile;
- (b) impianti e attrezzature;
- (c) macchine e utensili;
- (d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

2- Imballaggio:

Se, in base alla regola generale 5² per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all'allegato 22-01 CDU-RD per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

La regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata

Oltre alle disposizioni di cui sopra, alle merci ivi menzionate si applicano le seguenti regole:

- Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale
- Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a), gli imballaggi (Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a)) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

² Nota:

2.2. La determinazione dell'origine quando due o più paesi sono coinvolti nella produzione

2.2.1. Determinazione dell'origine per i prodotti compresi nell'allegato 22-01 CDU-RD

L'articolo 32 CDU-RD specifica la nozione di "ultima trasformazione o lavorazione sostanziale". L'articolo stabilisce che "si considera che le merci di cui all'allegato 22-01 abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme".

L'allegato 22-01 CDU-RD si applica solo alle merci in esso specificamente elencate. Ad esempio, per il capitolo 85, le regole dell'allegato 22-01 CDU-RD si applicano alle voci ex 8501, 8527, 8528, 8535, e a tutte le altre voci specificamente elencate in tale capitolo. Per gli altri prodotti classificati nel capitolo 85 e non specificamente elencati, come 8502, 8503, 8504, 8504, non si applicano le regole dell'allegato 22-01 CDU-RD e la determinazione dell'origine è spiegata al punto 2.2.2.

L'allegato 22-01 CDU-RD contiene due tipi di regole: le regole primarie e le regole residue.

In prima battuta, si applicano le regole primarie. Quando una regola primaria non è soddisfatta, si applica una regola residuale per determinare l'origine del prodotto in questione. In effetti, ogni prodotto ha necessariamente un'origine non preferenziale.

Le note introduttive dell'allegato 22-01 CDU-RD definiscono i termini comunemente usati nell'allegato e forniscono indicazioni su come applicare le norme.

a) Le regole primarie per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 CDU-RD

Le prime due colonne dell'elenco dell'allegato 22-01 CDU-RD descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo utilizzato nel SA e la seconda colonna riporta la designazione delle merci utilizzate nel SA per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola primaria nella colonna 3. Se la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che la regola primaria della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna 2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola primaria della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola primaria della colonna 3.

Le regole primarie possono essere riportate all'inizio del capitolo interessato ("regole primarie del capitolo") o nella tabella che riporta le regole relative a ciascun prodotto ("regole primarie") e tali regole possono essere applicate in alternativa, a scelta dell'operatore economico.

Esistono due categorie di regole primarie:

- 1) le regole primarie che identificano il paese, cioè quelle che indicano direttamente il paese d'origine;
- 2) le regole primarie che conferiscono l'origine dell'ultimo paese di produzione, a condizione che il criterio stabilito nella regola primaria sia stato soddisfatto in quel paese. Tra le regole primarie che conferiscono l'origine nell'ultimo paese di produzione, coesistono tre tipi di norme:

- il cambiamento di voce, sottovoce o sottovoce frazionata tariffaria;

Si ha cambiamento di voce tariffaria quando la classificazione tariffaria del prodotto finale è diversa dalla classificazione tariffaria dei materiali non originari utilizzati nella produzione. Può essere esclusa una modifica da un'altra voce specifica (ad esempio, per il SA 7227, la regola è "CTH, ad eccezione dalla voce 7228"), oppure la modifica può essere subordinata ad alcune operazioni supplementari (ad esempio, per il SA 7223, la regola è "CTH, ad eccezione da 7221 a 7222; oppure modifica da 7221 a 7222, purché il materiale sia stato formato a freddo").

- il criterio del trattamento specifico.

Il trattamento specifico comprende, ad esempio, le seguenti regole:

- * fabbricazione a partire da fibre;
- * fabbricazione a partire da filati;
- * confezione completa (tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia);
- * stampa o tintura
- * norma specifica per merci e parti prodotti a partire da sbozzi

Il termine "fibre" utilizzato nell'elenco dell'allegato 22-01 CDU-RD comprende le "fibre naturali" e le "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" di cui ai codici NC da 5501 a 5507, nonché le fibre del tipo utilizzato per la fabbricazione della carta.

Il termine "fibre naturali" è utilizzato nell'elenco dell'allegato 22-01 CDU-RD per designare le fibre diverse dalle fibre artificiali o sintetiche ed è limitato agli stadi che precedono la filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, il termine "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

Il termine "fibre naturali" comprende i crini del codice NC 0503, la seta dei codici NC 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali dei codici NC da 5101 a 5105, le fibre di cotone dei codici NC da 5201 a 5203 e altre fibre vegetali dei codici NC da 5301 a 5305.

La nota introduttiva 1.4 dell'allegato 22-01 CDU-RD stabilisce che nell'elenco, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

Un caso particolare riguarda le operazioni di rifinitura, legate al confezionamento completo di un prodotto. È possibile che, in particolari operazioni di fabbricazione, la realizzazione di operazioni di rifinitura, specialmente nel caso di una combinazione di operazioni, sia di importanza tale che tali operazioni devono essere considerate come se andassero al di là della semplice rifinitura. In questi casi particolari, la mancata esecuzione delle operazioni di rifinitura priverà il confezionamento completo della sua natura di completezza.

- il criterio relativo al valore aggiunto

"regola del valore aggiunto dell'X%", indica la fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno l'X% del prezzo franco fabbrica del prodotto. «X» rappresenta la percentuale indicata per ciascuna voce.

In generale, occorre tener conto delle note introduttive dell'allegato 22-01 CDU-RD.

Il punto 2.3 delle note introduttive dell'allegato 22-01 CDU-RD stabilisce che "i materiali che hanno acquisito il carattere originario di un paese sono considerati materiali originari di tale paese per stabilire l'origine di un prodotto che li contiene o di un prodotto fabbricato a partire da essi mediante successive lavorazioni e trasformazioni in tale paese".

Il punto 2.5 delle note introduttive dell'allegato 22-01 CDU-RD stabilisce inoltre che, se la regola primaria si basa su una modifica di voce tariffaria, non si tiene conto dei materiali non originari che non sono conformi alla regola primaria, salvo diversa indicazione in un determinato capitolo, a condizione che il valore totale di tali materiali non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. È prevista una tolleranza dell'incorporazione di materiali non originari.

Inoltre, le regola primaria specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola primaria autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Quando una regola primaria specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali

Esempio:

la regola primaria per i filati stabilisce che si possono utilizzare fibre naturali e che si possono utilizzare anche materiali chimici, tra gli altri materiali. Questo non significa che entrambi devono essere usati, è possibile usare l'uno o l'altro o entrambi.

Quando una regola primaria specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non impedisce ovviamente l'uso di altri materiali che, per loro natura intrinseca, non possono soddisfare la regola.

b) La giustificazione economica

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 CDU-RD, in caso di mancato rispetto del criterio della giustificazione economica, si applicano le regole residuali di capitolo.

c) Le operazioni minime

Se l'operazione che ha portato all'adempimento della regola è inclusa nell'articolo 34 CDU-RD (operazioni minime), le merci non sono considerate originarie del paese in cui è stata effettuata l'ultima operazione, in quanto tale operazione non può essere considerata sostanziale, anche se è soddisfatta una regola primaria. In questo caso, si applicano le regole residuali di capitolo.

Esempio:

Per la voce 8206 con la descrizione "Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto", la regola primaria è il CTH.

Qualora l'unica operazione nel paese A consistesse nel riunire in un assortimento per la vendita al dettaglio due o più utensili delle voci da 8202 a 8205 originari del paese B, questa è da considerarsi un'operazione minima che non può conferire l'origine, indipendentemente dal fatto che la regola primaria sia stata rispettata. In questo caso si applicano le restanti norme del capo, che stabilisce che "Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali".

In questo esempio il paese di origine dell'assortimento sarà il paese B.

d) Le regole residuali per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 CDU-RD

Se una regola primaria non ha consentito di determinare l'origine non preferenziale delle merci, o se la trasformazione effettuata non è economicamente giustificata (articolo 33 del CDU-RD), o se l'operazione effettuata non va oltre le operazioni minime di cui all'articolo 34 del CDU-RD, si applicano le regole residuali.

La regola residuale del capitolo definita nella parte superiore di ogni capitolo stabilisce che il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali. A seconda dei casi, la regola della parte maggiore si basa sul valore o sul peso dei materiali utilizzati.

Tuttavia, per alcuni prodotti agricoli (capitoli 2, 4, 9, 14, 17, 20 e 22), alle miscele di materiali fungibili si applicano le regole residuali del capitolo specifico, che hanno la precedenza sulla regola della maggior parte.

Questa regola si applica quando il prodotto finale fa parte dell'allegato 22-01 CDU-RD, i materiali utilizzati non devono necessariamente far parte dell'allegato 22-01 CDU-RD.

Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.

I materiali fungibili sono materiali intercambiabili, di natura o tipo tale da essere liberamente scambiabili o sostituibili, in tutto o in parte, con un altro di natura o tipo analogo. Merci mobili deperibili di tipo tale da poter essere valutate in numero o in peso, come grano, vino, ecc.

Se la percentuale richiesta dalla regola non è soddisfatta, l'origine del miscuglio è il paese in cui è stata effettuata la miscelazione.

Se il "miscuglio" non soddisfa le condizioni della definizione, si applica la regola "normale" della maggior parte.

2.2.2. Determinazione dell'origine per i prodotti non compresi nell'allegato 22-01 CDU-RD

Per le merci non elencate nell'allegato 22-01 CDU-RD, l'origine è determinata caso per caso valutando qualsiasi processo o operazione in relazione al concetto dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, come definito all'articolo 60 del CDU.

Non esistono norme giuridicamente vincolanti per i prodotti non elencati nell'allegato 22-01 CDU-RD.

Per le merci non elencate nell'allegato 22-01 CDU-RD, un'operazione minima indicata all'articolo 34 CDU-RD non è da considerarsi come un'operazione minima che conferisce l'origine.

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 3 CDU-RD, se le operazioni di lavorazione o trasformazione non sono economicamente giustificate, il paese di origine del prodotto finale è il paese o il territorio in cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinato sulla base del valore di tutti i materiali utilizzati.

Tuttavia, al fine di migliorare l'interpretazione armonizzata del principio fondamentale della "ultima trasformazione sostanziale" per le merci non elencate nell'allegato 22-01 CDU-RD e di assistere le autorità doganali e gli operatori economici, la Commissione ha pubblicato orientamenti specifici sul sito web Europa.

La Corte ha ritenuto che le norme pubblicate sul sito web Europa contribuiscono alla determinazione dell'origine non preferenziale delle merci e facilitano un'interpretazione armonizzata all'interno dell'UE e che le autorità doganali e i tribunali degli Stati membri possono fare ricorso alle note dei capitoli e alle regole di lista.

La Corte ha tuttavia ripetutamente affermato che tali norme non hanno effetto giuridico vincolante e che non possono in ogni caso essere in contrasto con il principio stabilito dall'articolo 60, paragrafo 2, CDU. Di conseguenza, il risultato dell'applicazione di tali norme non deve modificare l'articolo 60 del CDU. (Causa C-260/08 HEKO Industrieerzeugnisse, punti 20-21,23; causa C-373/08 Hoesch Metals and Alloys, punti 39,41).

A tal fine, alcuni elementi elaborati dalla Corte di giustizia europea potrebbero servire da orientamento.

Per operazioni di montaggio: "Per quanto riguarda la questione se un'operazione di montaggio di diversi elementi costituisca una trasformazione o una lavorazione sostanziale, la Corte ha già giudicato che una siffatta operazione è idonea ad essere considerata come conferente l'origine allorché rappresenta, sotto un profilo tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, lo stadio produttivo determinante durante il quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e nel corso del quale sono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche" (Causa 114/78, Yoshida; causa C-26/88, Brother International, punto 19; cause C-447/05 e C-448/05, Thomson e Vestel France, punto 26).

Per le altre operazioni: "Emerge dalla giurisprudenza della Corte che la determinazione dell'origine delle merci dev'essere effettuata in base ad una distinzione oggettiva e concreta fra prodotto base e prodotto trasformato, tenendo conto in sostanza delle caratteristiche materiali specifiche di ciascuno dei suddetti prodotti. Va altresì ricordato che l'ultima trasformazione o lavorazione è «sostanziale», ai sensi dell'art. 24 del codice doganale [disposizione che attualmente corrisponde all'articolo 60 CDU], solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione. Le operazioni che modificano l'aspetto esteriore del prodotto ai fini della sua successiva utilizzazione, lasciandone sostanzialmente inalterate, sotto il profilo qualitativo, le caratteristiche essenziali, non possono determinare l'origine del prodotto stesso". (Causa 49/76 Gesellschaft für Uberseehandel, punto 6; Causa 93/83 Zentrag, punto 13; Causa C-260/08 HEKO Industrieerzeugnisse, punto 28 e Causa C-373/08 Hoesch Metals and Alloys, punto 46).

2.3. Controllo dell'origine dichiarata e prova dell'origine

L'origine non preferenziale delle merci è un elemento obbligatorio della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Il dichiarante è responsabile della corretta determinazione dell'origine e dovrebbe essere in possesso delle informazioni sulla trasformazione effettuata nell'ultimo paese di produzione delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'UE. Tali informazioni dovrebbero consentire di determinare l'origine e potrebbero includere dettagli, a seconda dei casi, sul prodotto interamente ottenuto, sull'esatto processo di produzione e sulla classificazione tariffaria, sul valore e sull'origine delle materie di base.

Per prova dell'origine si intendono tutte le prove presentate a sostegno dell'origine dichiarata. Ad eccezione del certificato di origine per i prodotti soggetti a speciali regimi di importazione non preferenziale, questi elementi di prova non sono soggetti ad alcuna condizione specifica, in altre parole si applica il principio della libera prova. Gli elementi di prova non devono essere presentati automaticamente al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ma devono essere messi a disposizione delle autorità doganali alla prima richiesta. L'operatore ha quindi interesse ad assicurarsi di disporre di tutte le informazioni necessarie al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2.3.1. Controllo dell'origine non preferenziale per i prodotti non soggetti a regimi speciali di importazione non preferenziale

Quando le autorità doganali desiderano verificare l'origine non preferenziale dichiarata, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del CDU, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.

Se il dichiarante è titolare di una decisione IVO, deve indicarlo nella dichiarazione di immissione in libera pratica e deve dimostrare che le merci importate sono le stesse per le quali è stata rilasciata la decisione IVO.

Possono essere richieste le seguenti informazioni e documenti (elenco non esaustivo):

- Nome e indirizzo del produttore
- Paese e luogo di produzione
- Documenti doganali del paese di esportazione
- Contratti commerciali di vendita
- Qualsiasi altra informazione o documento che comprovi l'origine delle merci in base all'articolo 60.

Informazioni relative all'origine delle merci:

- Descrizione del prodotto:
- Classificazione tariffaria (minimo 6 cifre):
- Prezzo franco fabbrica:
- Origine:

Spiegazione su come è stata effettuata la valutazione dell'origine dichiarata del prodotto (quali disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione sono state applicate?)

Informazioni relative alla determinazione dell'origine:

- Descrizione dettagliata del processo di produzione:
- Il prodotto è stato totalmente fabbricato con materiali interamente ottenuti nel paese di produzione?

In caso contrario, devono essere forniti i seguenti elementi:

- a. Se la determinazione dell'origine si basa su una modifica della classificazione tariffaria, per ciascuno dei materiali o componenti:
 - i. la sottovoce in cui sono classificati (6 cifre)
 - ii. l'origine
- b. Quando la determinazione dell'origine si basa su una regola del valore aggiunto, il valore dei componenti più importanti non originari del paese di fabbricazione, che consenta di verificare che la regola sia stata rispettata,
- c. Se l'origine è determinata con qualsiasi altro metodo (come un'operazione di trasformazione specifica o una regola residua), informazioni dettagliate (a seconda

dei casi: peso, valore dei materiali, ecc.) che consentano di verificare che la regola sia stata rispettata.

Alla presente guida è allegato un modulo che tiene conto di questi elementi e che potrebbe essere compilato dal dichiarante su richiesta dell'autorità doganale. Tale allegato ha valore puramente esemplificativo e non ha valore vincolante. Laddove le informazioni in esso contenute siano riservate, le stesse possono essere inviate direttamente all'ufficio doganale indicato nel documento.

Certificato di origine rilasciato in paesi terzi:

Le autorità doganali non dovrebbero mai richiedere un certificato di origine rilasciato in un paese terzo come prova dell'origine, tranne nel caso di un certificato di origine per i prodotti soggetti al regime speciale di importazione non preferenziale di cui all'allegato 22-14 del CDU-RE, che è trattato di seguito al punto 2.3.2.

Quando un certificato di origine rilasciato in paesi terzi è presentato insieme alla dichiarazione di immissione in libera pratica in casi diversi da quelli di cui agli articoli 57 - 59 CDU-RE, esso non prova l'origine sulla base dell'articolo 60 CDU. Tale prova dell'origine non fornisce informazioni sull'esattezza dell'origine non preferenziale dichiarata, nella misura in cui i paesi terzi potrebbero avere norme diverse. Pertanto, questo tipo di certificato fornisce semplicemente un'indicazione del luogo di produzione o di provenienza delle merci. Inoltre, non è prevista alcuna cooperazione amministrativa per questo tipo di certificato di origine.

Oltre a ciò, una prova dell'origine rilasciata a fini preferenziali, anche nel contesto di un regime commerciale preferenziale tra l'UE e un paese terzo, non è in linea di principio accettabile come prova dell'origine non preferenziale delle merci in questione, poiché le regole sull'origine applicabili in ciascun caso sono diverse. Una prova dell'origine preferenziale può tuttavia essere presa in considerazione nella verifica dell'origine non preferenziale dichiarata se il dichiarante può dimostrare che le merci in questione hanno acquisito il loro carattere originario preferenziale secondo norme identiche a quelle applicabili per determinare il loro paese d'origine conformemente all'articolo 60 CDU.

2.3.2. Controllo dell'origine non preferenziale per i prodotti soggetti a regimi speciali di importazione non preferenziale (articolo 61, paragrafi 1 e 2 del CDU)

I prodotti soggetti a un regime speciale di importazione non preferenziale sono prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari conformemente alla legislazione dell'Unione che prevedono specificamente l'obbligo di presentare una prova dell'origine sotto forma di certificato di origine ai sensi dell'articolo 57 del CDU-RE per poter beneficiare dell'aliquota tariffaria ridotta al momento dell'immissione in libera pratica delle merci in questione.

Il modello del certificato di origine si trova nell'allegato 22-14 del CDU-RE.

In caso di ragionevoli dubbi o di controlli a campione, le verifiche di tali certificati di origine sono effettuate conformemente all'articolo 59 CDU-RE.

Ai fini di una successiva verifica di tali certificati, deve essere istituita una procedura di cooperazione amministrativa, come previsto dall'articolo 58 CDU-RE. A tale riguardo, i paesi terzi forniscono alla Commissione europea:

- i nomi e gli indirizzi delle autorità emittenti,
- i modelli dei timbri utilizzati per la convalida dei certificati, il nome e l'indirizzo delle autorità governative competenti per il controllo a posteriori. In mancanza di tali informazioni, le autorità competenti dell'UE rifiutano il ricorso al regime speciale di importazione non preferenziale.

In mancanza di risposta alla richiesta di controllo entro sei mesi, le autorità doganali rifiutano il ricorso al regime speciale d'importazione non preferenziale per i prodotti in questione.

2.3.3. Dichiarazione di origine non preferenziale errata nella dichiarazione di immissione in libera pratica

Se l'origine non preferenziale dichiarata è errata, l'articolo 243, paragrafo 4, CDU-RE stabilisce che l'origine da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione è determinata sulla base delle prove presentate dal dichiarante o, se ciò non è sufficiente o soddisfacente, sulla base di tutte le informazioni disponibili.

3. Esportazione di merci

Le regole sull'origine non preferenziale dell'UE si applicano solo in casi molto specifici e limitati all'esportazione di merci. Esse si applicano alle merci esportate solo quando esistono misure dell'Unione relative all'origine delle merci, come ad esempio le restituzioni all'esportazione. Le restituzioni all'esportazione possono essere introdotte solo in circostanze eccezionali. Per le altre merci esportate, che costituiscono la grande maggioranza dei casi, non è obbligatorio utilizzare le norme di origine non preferenziale dell'UE. Inoltre, non è obbligatorio indicare l'origine nella dichiarazione di esportazione.

Oltre alla situazione in cui si applicano le misure dell'Unione, l'unica disposizione legislativa sull'origine non preferenziale per l'esportazione riguarda il rilascio di un documento comprovante l'origine. Essa stabilisce che, qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento comprovante l'origine può essere rilasciato nell'Unione sulla base delle norme di origine in vigore nel paese di destinazione o applicando qualsiasi altro metodo che identifichi il paese in cui le merci sono state interamente ottenute o hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale (articolo 61, paragrafo 3, CDU).

Uno strumento utile per gli operatori economici per sapere se un paese terzo applica norme di origine non preferenziale può essere costituito dalle Notifiche dei membri dell'OMC sull'applicazione di norme di origine non preferenziale (*Notifications*). Va ricordato che questo elenco è soggetto a modifiche.

ALLEGATO

Riferimento alla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica:

Identificazione del dichiarante:

Informazioni relative all'origine delle merci:

- 1. Descrizione del prodotto:
- 2. Classificazione tariffaria (minimo 6 cifre):
- 3. Prezzo franco fabbrica:
- 4. Origine:

Come è stata effettuata la valutazione dell'origine dichiarata del prodotto?

Quali disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione sono state applicate?

Fornire le seguenti informazioni relative alla determinazione dell'origine:

- 1. Descrizione dettagliata del processo di produzione:
- 2. Il prodotto è stato totalmente fabbricato con materiali interamente ottenuti nel paese di produzione?
- 3. In caso contrario, fornire i seguenti elementi:
 - a. Se la determinazione dell'origine si basa su una modifica della classificazione tariffaria, per ciascuno dei materiali o componenti:
 - la sottovoce in cui sono classificati (6 cifre)
 - l'origine
 - b. Se la determinazione dell'origine si basa su una regola del valore aggiunto, il valore dei componenti più importanti non originari del paese di fabbricazione, che consentano di verificare che la regola sia stata rispettata.
 - c. Se l'origine è determinata con qualsiasi altro metodo (come un'operazione di trasformazione specifica o una norma residuale), informazioni dettagliate (a seconda dei casi: peso, valore dei materiali, ecc.) che consentano di verificare che la regola sia stata rispettata.

Si noti che le prove relative a questi elementi possono essere richieste in una fase successiva, comprese copie delle dichiarazioni di importazione, fatture, ecc.

Laddove le informazioni di cui sopra siano riservate, il documento può essere rinviato direttamente all'ufficio doganale responsabile del controllo dell'origine dichiarata al seguente indirizzo: